

N. 362/2017 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione I Civile

La Corte d'Appello di Bari, sezione I civile, composta dai seguenti magistrati:

Dott. **Salvatore Grillo** – Presidente

Dott. **Vittorio Gaeta** – Consigliere

Dott. **Valentino Lenoci** – Consigliere est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 362/2017 R.G., promossa da:

CURATELA DEL FALLIMENTO CENTRAUTO S.R.L., in persona del Curatore avv. **Marcello Lama** (C.F. n. 00016070714), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marcello Lama dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura allegata all'atto di appello, giusta autorizzazione del G.D. dott. Francesco Murgo in data 10.2.2017;

APPELLANTE

contro

UNICREDIT S.P.A., in persone del legale rappresentante pro-tempore (C.F. n. 00016070714), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Cristian Sgaramella dal quale è rappresentata e difesa unitamente agli avv.ti Stefano Medonesi, David Maria Marino, Alberto Angeloni, Martina Pirello e Raffaele Bruno in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta,

APPELLATA

* * *

Conclusioni delle parti

Conclusioni rassegnate all'udienza del 22.10.2019 come segue:

- per l'appellante Curatela del Fallimento Centrauto s.r.l.: *"...precisa le conclusioni chiedendo che siano integralmente accolte le conclusioni formulate nell'atto di appello, che qui si intendono integralmente richiamate"*;
- per l'appellata Unicredit s.p.a.: *".....precisa le conclusioni come rassegnate nei propri scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento"*.

La Corte d'Appello ha trattenuto la causa in decisione, assegnando il termine di gg. 60 per il deposito delle comparse conclusionali, e l'ulteriore termine di gg. 20 per il deposito delle memorie di replica.

I termini suddetti sono scaduti il 13.1.2020.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale con racc. a/r inviate il 9.11.2010 la Curatela del Fallimento **Clifford s.r.l.**, in persona del Curatore avv. **Anna E. ...**, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia la **Unicredit Banca s.p.a.**, nonché la **Unicredit Banca s.p.a.** e la **Unicredit Banca di Roma s.p.a.**, chiedendo che fosse accertata e dichiarata, ai sensi degli artt. 42 e 44 l. fall., l'inefficacia dei pagamenti e/o delle operazioni bancarie attraverso le quali la banca convenuta ha messo nella disponibilità della fallita **Clifford s.r.l.** il complessivo importo di € 232.260,00, portato dagli assegni indicati nella premessa dell'atto tratti sul c/c acceso presso la filiale **Unicredit Banca s.p.a.** sita in **San Benedetto del Tronto, viale della Libertà 102**, e per l'effetto che la **Unicredit sp.a.** (quale incorporante la **Unicredit Banca s.p.a.**), ovvero, cumulativamente o alternativamente, la **Unicredit Banca s.p.a.** o la **Unicredit Banca di Roma s.p.a.** fossero condannate al pagamento, in favore della Curatela, della somma suindicata, oltre interessi maturati e maturandi a far data dagli atti di disposizione inefficaci fino al soddisfo, vinte le spese.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la **Unicredit sp.a.** (anche quale soggetto incorporante la **Unicredit Banca s.p.a.** e la **Unicredit Banca di Roma s.p.a.**), la quale, nel contestare la domanda, concludeva chiedendo che fosse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva, o comunque che la domanda fosse rigettata, con condanna della Curatela attrice alla rifusione delle spese e competenze di lite.

All'esito dell'istruttoria il Tribunale adito, con sentenza n. 3613/2016 del 21.12.2016, rigettava la domanda proposta dalla Curatela del Fallimento **Clifford s.r.l.**, condannando quest'ultima al pagamento delle spese di lite con relativi accessori.

Con atto di citazione notificato il 13.3.2017 la Curatela del Fallimento **Clifford s.r.l.** ha convenuto in giudizio dinanzi a questa Corte la **Unicredit sp.a.**, proponendo

appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 3613/2016 del 21.12.2016, sulla base dei seguenti motivi: 1) omessa e non corretta valutazione degli elementi di fatto emersi all'esito dell'attività istruttoria; 2) erronea interpretazione della domanda svolta con l'atto di citazione in primo grado; 3) erronea valutazione, interpretazione ed applicazione degli artt. 42 e 44 l. fall.; 4) erronee valutazioni in ordine alle posizioni dei singoli soggetti coinvolti nella vicenda.

Sulla scorta di detti motivi, pertanto, la Curatela del Fallimento Centrauto s.r.l. ha concluso, chiedendo che fosse dichiarata l'inefficacia, ai sensi degli artt. 42 e 44 l. fall., del pagamento complessivo di € 232.260,00 eseguito dalla Unicredit s.p.a. in esecuzione delle disposizioni di pagamento ricevute dalla fallita, e per l'effetto che la stessa Unicredit s.p.a. fosse condannata al pagamento della somma suddetta, oltre interessi maturati e maturandi a far data dagli atti di disposizione e sino al soddisfo, ed oltre alla rifusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.

Instaurato il contraddittorio, si è costituita anche in questo grado di giudizio l'Unicredit s.p.a., insistendo per la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva e concludendo, in ogni caso, nel merito, per il rigetto del gravame, vinte le spese.

All'udienza del 22.10.2019 i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni, come riportate in epigrafe.

La Corte d'Appello ha trattenuto la causa in decisione, assegnando il termine di gg. 60 per il deposito delle comparse conclusionali, e l'ulteriore termine di gg. 20 per il deposito delle memorie di replica.

I termini suddetti sono scaduti il 13.1.2020.

Motivi della decisione

Ritiene la Corte che l'interposto appello sia destituito di fondamento, e debba essere pertanto rigettato, per quanto di seguito si dirà.

Appare opportuno, prima di scrutinare i singoli motivi di gravame, descrivere l'operazione che è intervenuta tra la Banca e la fallita.

La Centrauto s.r.l. è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Foggia con sentenza n. 67/2005 del 16.11.2005.

In epoca successiva al fallimento, la società fallita riceveva dalla Sicurauto s.r.l. pagamenti a mezzo assegni bancari, tutti tratti sulla Banca s.p.a. (già in liquidazione) e depositati dal Tribunale delle Spese n. 102, per complessivi € 232.260,00, in relazione alle fatture nn. 83-85-86-92-95-103-107-110, emesse anch'esse successivamente al fallimento.

La società fallita, a seguito della ricezione dei titoli, provvedeva a girarli in favore di tale Sicurauto s.r.l., che provvedeva a negoziarli e incassava il relativo controvalore in contante.

Tali circostanze sono pacifiche e non contestate.

Orbene, la Curatela del Fallimento C. P. s.r.l. ha richiesto la declaratoria di inefficacia di tali pagamenti, ai sensi dell'art. 44 l. fall.

Sul punto, va rilevato innanzitutto che l'autore e/o il destinatario di tali pagamenti sono, da un lato, la Sicurauto s.r.l. (soggetto che ha emesso gli assegni); dall'altro, il citato Sauro Francesco (al quale i titoli sono stati girati).

Nessun coinvolgimento, pertanto, può avere nell'operazione la banca trattaria Unicredit s.p.a., che non aveva alcun rapporto con la società fallita.

La Curatela, quindi, avrebbe potuto agire vuoi nei confronti della Sicurauto s.r.l., vuoi nei confronti di Sauro Francesco, ma non certo nei confronti della Banca.

Passando ora ad esaminare i singoli motivi di gravame, osserva la Corte quanto segue.

Con il primo motivo di appello, la Curatela appellante censura la sentenza impugnata, nella parte in cui non ha tenuto conto delle risultanze della prova testimoniale espletata.

Da tale prova risulta che tra il 2 ed il 30 dicembre 2005 il terzo giratario Sauro Francesco si è presentato presso gli sportelli della banca in liquidazione del Tribunale di Torino, insieme al legale rappresentante della società fallita Sicurauto s.r.l., e che quest'ultimo avrebbe materialmente appreso la somma consegnata dal cassiere, una volta negoziati gli assegni dal giratario e incassata da quest'ultimo la somma (v. deposizioni dei testi F. P. s.r.l., ud. del 28.6.2012, e Sauro Francesco, ud. del 17.10.2012).

Orbene, tale prova testimoniale è assolutamente irrilevante, in quanto conferma unicamente che vi è stata una negoziazione di assegni tratti sulla filiale di Banca del Banco di Santo Spirito s.p.a., ma ciò non vuol dire che l'autore del pagamento sia stata la stessa Banca.

A tal proposito, va rilevato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'inefficacia dei pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa del fallimento, prevista dall'art. 44, comma 2, l. fall., comporta che per tale ragione il debitore non è liberato dalla sua obbligazione ed è pertanto tenuto a rinnovare l'adempimento nei confronti della curatela, la quale, però, non può pretendere la prestazione anche dall'istituto di credito eventualmente delegato dal debitore per il pagamento, perché l'istituto è estraneo al rapporto sostanziale fatto valere ed al titolo azionato, essendo invece vincolato (da un rapporto di mandato) esclusivamente al debitore (Cass. 17.12.2003, n. 19313).

Pertanto, l'autore del pagamento in favore della Centrauto s.r.l. è unicamente la Sicurauto s.r.l., che ha emesso gli assegni.

Con riferimento, invece, alla girata effettuata dal legale rappresentante della Centrauto s.r.l. in favore di Franco Francesco, trattasi di pagamento effettuato, per l'appunto, a quest'ultimo, ragion per cui, anche in tal caso, il ruolo della banca è assolutamente "neutro", essendo peraltro questa obbligata a corrispondere la somma in favore del portatore, che era, per l'appunto, il Franco. La circostanza che quest'ultimo abbia poi consegnato la somma in contanti al Franco è assolutamente irrilevante in questa sede, in quanto attiene ai rapporti personali tra il Franco ed il citato Franco, ma non coinvolge in alcun modo la banca trattaria, che è totalmente estranea al rapporto tra Sicurauto s.r.l. e Centrauto s.r.l., ovvero tra Centrauto s.r.l. e Franco.

Con il secondo motivo di appello la Curatela del fallimento Centrauto s.r.l. deduce l'erronea interpretazione della domanda contenuta nell'atto di citazione in primo grado, fornita dal Tribunale in primo grado.

Sostiene, in particolare, l'appellante che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto che la domanda svolta dalla Curatela fosse una domanda di inefficacia del pagamento eseguito in favore della fallita dal traente Sicurauto s.r.l.,

nel mentre la domanda riguardava il pagamento degli assegni effettuato dalla Unicredit s.r.l. in esecuzione della disposizione di girata.

Anche tale motivo è infondato.

Innanzitutto, il destinatario del pagamento, come già detto, non è la banca, ma Sauro Francesco. In secondo luogo, è pur vero che la giurisprudenza ritiene che, nel caso di pagamenti effettuati dal fallito a mezzo di assegni bancari, la stessa banca debba essere chiamata a rispondere di tali pagamenti, ma ciò avviene in quanto, a seguito del fallimento, il rapporto di conto corrente si scioglie *ex lege*, e la banca utilizza per il pagamento fondi non più nella sua disponibilità, in quanto avrebbe dovuto rimetterli alla curatela (Cass. 4.3.2011, n. 5230; Trib. Torino 8.1.2003, in *Giur it.*, 2003, 292). La banca trattaria, dunque, in questi casi esegue un pagamento con provvista dell'emittente fallito, e pertanto, avendo ottemperato ad uno *iussum* inefficace (stante lo scioglimento del rapporto di conto corrente), deve ritenersi obbligata a restituire alla massa le somme giacenti sul conto utilizzate per questo pagamento.

Nel caso della girata da parte del fallito, invece, vi è soltanto un trasferimento del diritto cartolare al pagamento da parte della banca trattaria, che non coinvolge un rapporto di conto corrente del fallito. Non si verifica, quindi, uno spostamento patrimoniale di somme che avrebbero dovute essere acquisite all'attivo fallimentare, ma vi è soltanto un trasferimento di un diritto di credito, che realizza il pagamento inefficace. In questo caso, dunque, sul conto del fallito non transita alcuna somma, ma l'assegno viene utilizzato dal fallito girante come mezzo di pagamento. La banca trattaria esegue il pagamento sulla base di uno *iussum* efficace (quello dell'emittente ancora *in bonis*) e non potrebbe agire verso il giratario per la ripetizione di indebito. Ne consegue che legittimato passivo verso la massa è, ex art. 44, comma 1, l. fall., l'*accipiens* giratario, il quale ha riscosso una somma, che invece doveva essere di spettanza della curatela.

Orbene, il giudice di primo grado ha correttamente qualificato l'azione promossa dalla Curatela come azione di inefficacia di pagamento eseguito ex art. 44 l. fall., in quanto ha chiaramente evidenziato che l'azione andava proposta esclusivamente nei confronti di chi del pagamento effettivamente beneficiava, e cioè Sauro Francesco.

Con il terzo motivo di appello la Curatela appellante censura la sentenza di primo grado, per avere il Tribunale erroneamente inquadrato la vicenda sotto il profilo della revocatoria fallimentare disciplinata dall'art. 67 l. fall., anziché nel contesto sistematico degli artt. 42 e 44 l. fall., evidenziando che mentre la prima pone le sue fondamenta sul principio del rispetto della *par condicio creditorum*, la seconda sarebbe corollario del principio di indisponibilità dei beni del fallito.

Anche tale motivo è infondato. Il Tribunale, infatti, nella motivazione della sentenza, ha inteso trasporre al caso in esame un principio dettato dalla Suprema Corte in relazione a una fattispecie di revocatoria fallimentare. Di ciò, il giudice di prime cure ha dato conto in ben due circostanze: dapprima, all'ultimo capoverso di pag. 3 della gravata sentenza [*"Secondo un indirizzo della Corte di Cassazione, in tema di revocatoria fallimentare, ma valevole anche nel caso di specie (...)"*], poi al secondo capoverso di pag. 4 [*"Trasponendo il principio espresso dalla Suprema Corte (al caso in esame) (...)"*].

Al contrario di quanto affermato dall'appellante, quindi, il Tribunale di Foggia non ha compiuto un erroneo inquadramento giuridico della vicenda ma ha, piuttosto, "trasposto", alla materia della inefficacia degli atti e dei pagamenti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento per effetto dello spossessamento patrimoniale, taluni principi dettati e applicabili nel – differente – istituto della revocatoria fallimentare.

L'inferenza del giudice di primo grado, peraltro, concerne l'indagine in ordine alla titolarità passiva dell'azione, in ordine, cioè, all'individuazione del soggetto nei confronti del quale è corretto spiegare la domanda di restituzione degli importi in conseguenza dell'inefficacia dell'atto di disposizione che è alla base del trasferimento patrimoniale (che si tratti di atto revocato o inefficace *ipso iure* ex art. 44 l. fall.). E proprio in ciò risiede la stretta correlazione tra l'una e l'altra azione, giacché non avrebbe senso esercitare la pretesa restitutoria nei confronti del soggetto che del pagamento non abbia beneficiato.

Con il quarto motivo di appello la Curatela del Fallimento C... s.r.l. contesta la decisione impugnata, per non avere considerato e ritenuto sussistente l'inefficacia della girata effettuata dal legale rappresentante della società fallita.

Anche tale motivo è infondato.

Ed invero, quando la dichiarazione di fallimento riguarda il girante di un titolo di credito, il pagamento successivamente eseguito in favore del giratario non può essere imputato al fallito, ed esula pertanto dall'ambito applicativo dell'art. 44 l. fall., in quanto non determina spostamenti patrimoniali dalla società fallita a terzi.

Come già rilevato in precedenza, il pagamento degli assegni da parte della Banca sp.a. non ha prodotto alcun effetto diretto (depauperamento patrimoniale) nella sfera giuridica della fallita, ed il pagamento degli assegni per cui è causa non è stato eseguito a favore (o contro) la fallita, bensì su un conto corrente intestato al traente non fallito (la S.p.a. S.r.l.) ed a favore di un terzo (anch'egli non fallito).

Nel caso di specie, dunque, l'atto inefficace per il fallimento è sicuramente l'ordine di girata (effettuato dalla fallita al terzo prenditore dell'assegno, presumibilmente suo creditore) e/o il pagamento ricevuto dalla Banca dopo la dichiarazione di fallimento, ma non anche la successiva negoziazione dell'assegno, che non è certo un atto del fallito né il pagamento di un debito di questo (tanto più che, come già evidenziato, la Banca non poteva sottrarsi in alcun modo all'adempimento dell'ordine del suo cliente/traente).

L'azione di inefficacia del pagamento di cui all'art. 44 l. fall., difatti, proprio in quanto fondata – nella fattispecie – sul rapporto sottostante all'emissione o alla trasmissione del titolo (efficace solo tra le parti di ciascuno di detti rapporti), comporta la conseguenza che la Curatela può esercitarla solo nei confronti del proprio diretto debitore (la S.p.a. S.r.l.) o del proprio immediato giratario (S.p.a. S.r.l.), ma non anche, *per saltum*, nei confronti della banca trattaria o di quella girataria per l'incasso. L'atto che ha procurato il depauperamento del patrimonio della società fallita (e che giustificherebbe e legittimerebbe il trattamento giuridico imposto dall'imprescindibile esigenza di salvaguardia della concorsualità), non è certo la negoziazione degli assegni da parte dell'ultimo giratario, ma – piuttosto – l'ordine di girata effettuato da quest'ultima, ragion per cui l'inefficacia andava richiesta nei confronti del giratario (e quindi dell'effettivo beneficiario del pagamento), non certo della Banca, che era estranea a qualsivoglia rapporto tra traente e fallita, ovvero tra fallita e giratario.

Va considerato, inoltre, che, ammessa l'incapacità del fallito a trasferire un assegno bancario mediante girata, opera comunque l'art. 10 della legge sugli assegni (R.D. 21.12.1933, n. 1736), che fa salve le obbligazioni assunte dai firmatari capaci, anche quando sul titolo siano state apposte firme di persone incapaci.

Sicché, anche la dedotta incapacità della fallita non sarebbe, di per sé, sufficiente ad escludere la validità del pagamento effettuato da quest'ultima al prenditore di buona fede (che, in ogni caso, è legittimato ad esigere l'incasso del titolo, già solo in ragione della continuità formale delle girate, indipendentemente dall'efficacia e validità dei negozi sottostanti). E, d'altra parte, è fin troppo evidente che – per le concrete modalità con cui è avvenuta la circolazione dei titoli *de quibus* – le somme di cui trattasi non sono mai entrate a far parte del patrimonio di pertinenza fallimentare, sicché deve escludersi che il relativo pagamento debba essere inficiato dalla inefficacia, ancorché relativa (si pensi all'ipotesi dei pagamenti eseguiti dal terzo il favore del creditore del fallito, che la prevalente giurisprudenza ritiene senz'altro validi ed efficaci, allorché si verifichi l'assenza di alcun depauperamento della massa fallimentare: si veda Trib. Genova 7 giugno 1990, in *Fall.*, 1990, 1252).

Per tutte le ragioni che precedono, l'appello è infondato, e la sentenza impugnata deve essere confermata.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza della Curatela appellante, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

In considerazione dell'integrale rigetto dell'appello proposto dalla Curatela, quest'ultima è tenuta al versamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per la tale impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30.5.2002, n. 115.

P. Q. M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 362/2017 R.G. sull'appello proposto dalla Curatela del Fallimento C... s.r.l. nei confronti della ... s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 3613/2016 del 21.12.2016, così provvede:

- 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;

- 2) condanna la Curatela del Fallimento C. ... s.r.l. alla rifusione, in favore della Unicredit s.p.a., delle spese del presente grado giudizio, che si liquidano in € 10.000,00 per onorari, oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.;
- 3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a carico dello stesso appellante e in osservanza dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30.5.2002, n. 115.

Così deciso in Bari, camera di consiglio dell'11 febbraio 2020.

Il Consigliere est.
(Dott. Valentino Lenoci)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Grillo)